

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 04.05.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-33/2025-2026 RECLAMO della Società ASD Polisportiva Codroipo (Campionato Eccellenza) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all'esito della gara Juventina Sant'Andrea – Polisportiva Codroipo, disputata il 26.04.2026 (in C.U. n° 101 del 30.04.2026)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 101 dd 30.04.2026 il G.S.T. comminava la squalifica dell'allenatore della società ASD Polisportiva Codroipo, sig. Luca SALGHER, per 5 (cinque) gare effettive.

Avverso tale decisione la ASD Polisportiva Codroipo formalizzava in data 01.05.2026 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, senza peraltro avanzare richiesta di copia degli atti.

Non veniva successivamente formalizzato il reclamo, comunque sottoposto al regime di abbreviazione dei termini, di cui alle disposizioni recate dal CU n. 155/A del 5 febbraio 2026 della FIGC (*"per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo"*).

Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*, deve comunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.